

Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici
al fine dell'iscrizione nell'Elenco speciale

- 1) Il Consiglio dell'Ordine, in applicazione dell'art. 15 della Legge Forense, tiene l'Elenco Speciale degli avvocati dipendenti da Enti Pubblici e ne cura l'aggiornamento.
- 2) Ai sensi dell'art. 23 della Legge forense possono essere iscritti nell'Elenco Speciale gli avvocati degli Uffici Legali specificamente istituiti presso gli Enti Pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da Enti Pubblici.
- 3) Ai fini del presente Regolamento si intendono, per Enti Pubblici, i soggetti già rientranti, alla data di entrata in vigore della Legge, nel campo di applicazione della vigente normativa; in particolare in via esemplificativa si indicano le Amministrazioni dello Stato, gli Enti Pubblici Non Economici, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, gli Enti Pubblici territoriali, le Autorità amministrative indipendenti e gli Organismi di diritto pubblico, salvo ogni altra ipotesi prevista dalla Legge.
- 4) Nel caso in cui venga meno la prevalente partecipazione degli Enti Pubblici di cui all'art. 23 della Legge Forense, non potrà essere chiesta l'iscrizione di avvocati dipendenti nell'Elenco Speciale.

In tale ipotesi, gli avvocati già iscritti conservano l'iscrizione, a condizione che l'Ente rispetti le previsioni del presente Regolamento.

5) Fermi restando gli Uffici Legali già riconosciuti, ai fini della costituzione di un Ufficio Legale, il legale rappresentante dell'Ente presenta domanda al Consiglio dell'Ordine, specificando:

- a) L'avvenuta costituzione di un Ufficio Legale con sede nel circondario del Tribunale Ordinario di Torino con delibera dell'Ente;

b) L'attribuzione all'Ufficio Legale della competenza alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente;

c) L'organizzazione dell'Ufficio come unità organica autonoma, dotata di autonomia ed indipendenza, anche sotto il profilo strutturale e organizzativo;

d) L'impegno a garantire ai legali dipendenti l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, autonomia organizzativa e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta;

e) L'affidamento della responsabilità dell'Ufficio Legale ad un avvocato iscritto all'Albo e assegnato in via esclusiva e stabile a detto Ufficio;

f) L'impegno a rispettare la Legge Professionale forense ed il presente Regolamento ed a comunicare al Consiglio dell'Ordine ogni modifica all'organizzazione interna dell'Ente che riguardi l'Ufficio Legale o singoli avvocati, ivi compresa l'eventuale soppressione dell'Ufficio.

6) Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco è necessaria la domanda del singolo avvocato, dalla quale deve risultare:

a. la stabile costituzione di un Ufficio Legale, con specifica attribuzione della trattazione, in via esclusiva, degli affari legali dell'Ente;

b. il provvedimento dell'Ente, da cui risulti la destinazione stabile ed esclusiva, del professionista all'Ufficio Legale, con sede nel circondario del Tribunale Ordinario di Torino;

c. che l'attività cui il professionista è addetto consista nell'assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale e consulenza legale in genere, con espressa esclusione di quelle attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere meramente amministrativo e, comunque, tali da non comportare assistenza legale propriamente detta;

d. La dichiarazione dell'Ente che richiede l'iscrizione, e presa d'atto del Responsabile dell'Ufficio, dell'esistenza di un Ufficio Legale a norma di legge e l'impegno a rispettare il contenuto del Regolamento, anche in riferimento alla piena autonomia e indipendenza dell'Ufficio.

7) Il Consiglio ha il potere-dovere di accertare in via preventiva, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco Speciale, e successivamente, d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 della Legge forense o su richiesta del singolo iscritto, se sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi voluti dall'art. 23 della Legge, sia in relazione alla regolarità e idoneità dell'Ufficio Legale istituito, sia in relazione alla idoneità e alle funzioni svolte o da svolgere dall'avvocato.

8) Il Consiglio dell'Ordine, valutata l'esistenza dei presupposti, può intervenire, su richiesta dell'iscritto o anche d'ufficio, tutte le volte che emergano violazioni della normativa professionale, del presente Regolamento, dei principi di autonomia ed indipendenza, ovvero situazioni che ledano il decoro e la dignità professionale, sollecitando l'ente ad adeguarsi alle previsioni di legge e del presente regolamento.

9) L'Avvocato responsabile dell'Ufficio Legale ha l'onere di segnalare al Consiglio dell'Ordine ogni modificazione dell'organizzazione dell'Ufficio, che potrebbe determinare situazioni di eventuali incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione nell'Elenco Speciale.

L'avvocato iscritto all'Elenco Speciale ha l'onere di segnalare al Consiglio dell'Ordine ogni modificazione della sua attività lavorativa che potrebbe determinare situazioni di eventuali incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione. In particolare ha l'onere di segnalare l'eventuale assegnazione di incarichi o di attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere meramente amministrativo e, comunque, tali da non comportare assistenza legale propriamente detta, anche ai fini di un eventuale sospensione dell'iscrizione all'Elenco.

10) Gli "Uffici Legali", comunque denominati ai fini del presente Regolamento, devono costituire un'unità organica autonoma ed indipendente ed essere istituiti e strutturati in modo che sia garantita la loro autonomia, anche organizzativa, rispetto all'apparato amministrativo; in particolare essi devono essere forniti di strumentazione tecnica e di studio, di appositi e personali uffici atti anche a garantire la riservatezza e sicurezza dei dati trattati, di ogni risorsa necessaria per l'esercizio della attività professionale: il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato alla tipologia e alla quantità di affari affidati all'Ufficio.

11) La responsabilità dell'ufficio legale è affidata ad un avvocato iscritto nell'Elenco Speciale con funzioni di coordinamento e, rispetto ai colleghi legali, posto nella posizione di primus inter pares. Tra i professionisti dell'Ufficio e nei confronti del coordinatore, dei funzionari e dei dirigenti dell'apparato amministrativo dell'Ente, non esiste rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale nell'esercizio della professione. In ogni caso l'Avvocatura non può mai essere strutturata su base gerarchica.

12) Gli avvocati iscritti nell'Elenco, esercitano la loro attività con autonomia ed indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica e rispondono direttamente ed unicamente al legale rappresentante dell'Ente, dell'espletamento del mandato professionale. Essi corrispondono direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell'espletamento del mandato.

13) Gli avvocati dell'Ufficio Legale iscritti nell'Elenco Speciale devono essere inseriti nel ruolo/organico dell'Ente con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo e con esclusione di ogni attività di gestione e ad essi, in conformità all'Ordinamento dell'Ente di appartenenza ed al Contratto Collettivo di riferimento, deve essere riconosciuto un inquadramento normativo e un trattamento economico adeguato al ruolo ed alla funzione professionale svolta. Fatti salvi trattamenti di miglior favore in ragione dell'inquadramento o del contratto collettivo applicato, in ogni caso il trattamento economico dell'avvocato non può essere inferiore a quello contrattualmente riconosciuto, nel suo range più elevato, a chi nell'Ente – ove privo di ruolo professionale - svolge attività per l'esercizio della quale è prevista l'iscrizione ad un albo.

L'avvocato iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto a percepire le competenze e gli onorari, parametrati alle tariffe professionali, per l'attività espletata secondo le vigenti disposizioni.

All'avvocato iscritto nell'Elenco Speciale, in ragione della sua autonomia ed esclusività, deve essere riconosciuto il diritto alla stabilità di assegnazione all'ufficio legale, fatte salve le cause di risoluzione del rapporto stabilite dall'ordinamento.

14) La prestazione di lavoro dell'avvocato è svolta senza vincoli di orario. L'Avvocato assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro in modo flessibile, in relazione alle esigenze dello svolgimento dell'attività professionale e della struttura cui è assegnato. Fatti salvi trattamenti di miglior favore, eventuali regolamenti e disposizioni dell'Ente riguardanti la presenza in servizio devono essere compatibili con l'attività professionale e tener conto delle esigenze di autonomia organizzativa dei legali

15) L'avvocato iscritto all'Elenco Speciale è tenuto al rispetto della normativa statale e del Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense e s. m. ed int.

In particolare, si richiamano i doveri deontologici di esercizio dell'attività di avvocato fondata sull'autonomia e l'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale, nonché i doveri di lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza e l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale attraverso la formazione individuale e la partecipazione alle iniziative culturali in campo giuridico e forense, secondo quanto disposto dall'art. 11 della Legge Professionale forense e dall'art. 13 del Codice Deontologico Forense.

Gli Enti di appartenenza devono consentire l'adempimento di tale dovere professionale predisponendo le condizioni e gli strumenti più idonei a facilitarlo.

16) La valutazione dell'avvocato deve essere distinta e separata rispetto a quella dei dipendenti amministrativi ed adeguata all'attività professionale svolta, tenendo conto della particolare tipologia della professione legale e della obbligazione assunta dallo stesso.

17) Gli avvocati iscritti all'Elenco Speciale sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine e dei Consigli distrettuali di disciplina quando istituiti.

Il presente regolamento è stato approvato all'unanimità nella riunione di Consiglio del 29 aprile 2014 disponendone la comunicazione ai responsabili degli uffici legali, ai legali rappresentanti degli Enti interessati e dandone informativa al Consiglio Nazionale Forense.

